



REGIONE LAZIO



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(PROVINCIA DI FROSINONE)

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING
(art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

BOZZA DI CONVENZIONE

ELABORATO:


Data:

GIUGNO 2015

SCALA:


PROGETTISTA

Ing. CARRARINI Davide



IMPRESA

SCAMO S.r.l.



SCAMO s.r.l.
Edilizia Generale

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di FROSINONE)

BOZZA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELL'INTERVENTO DI
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI ISOLA DEL LIRI, DA
REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Isola del Liri (FR), nella Casa Municipale, dinanzi a me, _____, Segretario Rogante, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituiti:

- da una parte il _____, nato a _____, il _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Amministrazione di Isola del Liri in quanto _____, di seguito per brevità "CONCEDENTE", codice fiscale del Comune n. _____;

- 2) _____, nato il _____ a _____ e residente in _____ Via _____ n° _____, il quale dichiara di agire in nome e per conto della società "SCAMO S.R.L." - *Impresa mandataria*, di seguito per brevità "CONCESSIONARIO", con sede in _____, Via _____ n° _____, P. Iva n. _____,

della identità e piena capacità delle parti come sopra costituite io Segretario Comunale rogante sono certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso e premettono;

- che la SCAMO S.R.L. con progettista associato Ing. Davide Carrarini hanno presentato una proposta relativa all'intervento di ampliamento del Cimitero comunale di Isola del Liri da realizzarsi in *project financing*;

- che in data _____ la G.C. di Isola del Liri ha deliberato il pubblico interesse della summenzionata proposta;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, è stata inserita nel Programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP. la Proposta del Promotore relativa all'intervento di ampliamento del Cimitero comunale di Isola del Liri da realizzarsi in *project financing*;

– che con _____, veniva indetta gara con procedura aperta per l'individuazione del Concessionario, cui affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori, e, quindi, la relativa gestione per un periodo minimo di anni 15, per un importo dei lavori presunto risultante dal progetto preliminare pari ad euro €.
_____;

– che in data veniva espletata la gara che veniva aggiudicata in via provvisoria a “.....”;

– che con delibera di G.C. del, n° veniva approvata la Concessione del Project Financing e la presa d'atto della aggiudicazione provvisoria;

– che con determinazione del, n° la Concessione veniva aggiudicata in via definitiva al Concessionario “.....”;

Ciò premesso, le persone che sono comparse davanti a me dichiarano e convengono quanto segue:

CAPO I

Art 1. - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione, dell'intervento di ampliamento del cimitero Comunale di Isola del Liri (FR) da realizzarsi in *Project Financing*, secondo quanto previsto nella Proposta presentata dal Promotore e negli allegati della Proposta stessa e nel presente atto.

Pertanto nella presente convenzione verranno disciplinate le fasi relative:

- a) alla Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere;
- b) alla Direzione dei Lavori
- c) al finanziamento delle opere;
- d) alla realizzazione delle opere;
- e) alla gestione e concessione delle nuove strutture ed aree cimiteriali.
- f) alla manutenzione ordinaria delle nuove strutture funerarie realizzate per tutto il periodo della concessione, con esclusione delle cappelle private, dei blocchi loculi e dei corpi edilizi esistenti.
- g) alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni relativi alle aree d'intervento.

Le opere da realizzarsi sono fin d'ora riconosciute di esclusiva proprietà del Comune di Isola del Liri (FR)

Restano nella disponibilità unica del Concessionario tutte le aree interessate dal progetto in argomento fino alla scadenza del contratto di concessione.

Art 2. - Durata della convenzione

La durata della Concessione è fissata in **15 (quindici) anni** a decorrere dalla firma della presente Convenzione.

Art 3. – Concessione in uso delle Aree cimiteriali

IL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, come sopra rappresentato, CONCEDE al “CONCESSIONARIO”, con sede in, via..... n°, che nella persona del suo legale rappresentante accetta, il diritto di costruire le strutture funerarie cimiteriali e mantenere le aree, aventi le dimensioni e caratteristiche specificate negli elaborati del progetto esecutivo che sarà approvato con specifico atto dal Concedente.

La concessione in uso delle aree elencate al successivo cessa con la concessione del singolo loculo o ossario in favore del fruitore finale, in favore del quale la specifica concessione avrà la durata di 49 anni a partire dalla stipula della concessione medesima. I lotti da realizzare all'interno del cimitero comunale, oggetto della concessione sono individuati nella planimetria allegata.

Art 4. – Corrispettivo

Il corrispettivo per la concessione del diritto d'uso delle aree e delle strutture cimiteriali, è determinato nel controvalore relativo ai lavori di ampliamento del cimitero esistente e delle infrastrutture comuni, che il CONCESSIONARIO si obbliga a realizzare e consegnare, a tale titolo, al Concedente entro i termini previsti dal cronoprogramma e nel controvalore delle subconcessioni dei nuovi Loculi e Ossari realizzati, alle tariffe determinate e fissate a seguito di gara.

Il Concessionario per le sue prestazioni avrà diritto a percepire dai terzi gli importi - costituenti gli oneri per la concessione delle opere - di seguito stabiliti:

- *Tariffa loculo rifinito e con lapide (49anni) frontale 1° e 5° fila cadauno €*
- *Tariffa loculo rifinito e con lapide (49anni) frontale 2°, 3° e 4° fila cadauno € -*
- *Tariffa loculo rifinito e con lapide (49anni) laterale 1° e 4° fila cadauno €*
- *Tariffa loculo rifinito e con lapide (49anni) laterale 2° e 3° fila cadauno €*
- *Tariffa ossario rifinito e con lapide (49 anni) cadauno €*

I su indicati importi sono da intendersi non comprensivi dell'I.V.A., applicata al momento della conclusione del contratto con i terzi nella misura percentuale a tale data prevista, e nemmeno degli oneri di registrazione e di stipulazione del contratto stesso, che resteranno a carico dei terzi. Sono altresì esclusi gli oneri per l'accatastamento delle opere funerarie realizzate, tali accatastamenti non saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà provvedere, in nome e per conto del Comune di Isola del Liri (FR), alla concessione ai terzi dei loculi e degli ossari, ed avrà diritto ad incassare direttamente dai cittadini i relativi corrispettivi con la seguente tempistica:

- Primo acconto, pari al 50% del prezzo totale delle singole opere funerarie da subconcedere (loculi e ossari), sarà pagato dai cittadini al Concessionario all'atto di richiesta di assegnazione da parte degli stessi cittadini delle dette opere funerarie, le ricevute di versamento dei primi acconti dovranno essere allegate ai Verbali di assegnazione provvisoria che il Concessionario redigerà insieme ai cittadini assegnatari delle varie opere funerarie;

- Secondo acconto, pari al 30% del prezzo totale delle singole opere funerarie da subconcedere sarà pagato, dai cittadini al Concessionario, all'avvenuta e completa realizzazione delle strutture portanti, in calcestruzzo

di cemento armato, relative alle dette singole opere funerarie, come risulterà dalla Relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori.

- Saldo finale, pari al restante 20% del prezzo totale delle singole opere funerarie da subconcedere (loculi e ossari), sarà pagato dai cittadini al Concessionario all'avvenuto collaudo statico e tecnico/amministrativo, o all'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione, delle singole opere funerarie concesse.

I contratti stipulati tra il Concessionario ed i cittadini per l'assegnazione provvisoria dei loculi e delle altre opere funerarie, dopo la sottoscrizione ed il saldo, dovranno essere consegnati all'Ufficio Contratti del Comune di Isola del Liri; il Concessionario inviterà il cittadino assegnatario a presentarsi direttamente presso il Comune stesso per la stipula dell'atto di concessione definitivo.

I sopraindicati oneri e prezzi previsti verranno adeguati annualmente al costo della vita in misura pari al 100% delle variazioni in aumento, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L'adeguamento verrà effettuato in relazione a ciascuno dei rapporti che verranno instaurati con decorrenza dall'inizio del secondo anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le modalità di compenso delle eventuali varianti suppletive che comportino maggiori prestazioni e spese di esecuzione saranno determinate dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Concessionario e dovranno costituire oggetto di esplicita accettazione da parte del Concessionario stesso.

Il Concessionario dal momento della stipula della presente Convenzione ha la facoltà di iniziare la concessione delle opere funerarie (loculi e ossari) ai cittadini ed ad incassare i relativi acconti, come sopra specificati, utilizzando allo scopo gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto preliminare approvato dall'Amministrazione comunale.

Alla fine della Concessione, se non tutte le strutture funerarie realizzate saranno state concesse, il Comune di Isola del Liri corrisponderà al Concessionario gli importi di cui al presente punto, man mano che li incasserà dalle persone che nel tempo ne faranno richiesta.

In caso di ritardato pagamento del Comune di Isola del Liri sulle somme dovute si applicheranno gli interessi previsti dalle vigenti Leggi e Normative; il

Concessionario avrà in ogni caso diritto di agire per il risarcimento del maggior danno subito per effetto del ritardo.

Art 5. - Obbligo del Concessionario

E' fatto obbligo al Concessionario di riportare negli atti di subcessione dei Loculi e Ossari, ai fruitori finali, tutte le clausole ed i patti contenuti nella presente convenzione.

Art 6. - Progettazione e Direzione dei lavori

La progettazione oggetto del contratto si articola, secondo la vigente normativa in materia di opere pubbliche, in definitiva ed esecutiva.

Il Concessionario si impegna a redigere a propria cura e spese e consegnare al Concedente la progettazione definitiva e successivamente quella esecutiva, redatte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 163/06 e dal D.P.R. n. 207/2010, corredate di tutte le autorizzazioni, i pareri e/o nulla osta degli Enti e delle Amministrazioni necessari per il rispetto della normativa vigente.

Le spese tutte sono a carico del Concessionario, il quale nulla avrà a pretendere per l'eventuale mancata acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

Il progetto di cui al precedente comma dovrà riportare l'approvazione dei competenti organi comunali, subordinata al preventivo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Alta Vigilanza di cui al successivo art. 14.

Il progetto di cui sopra dovrà prevedere la completa realizzazione dell'opera ed in particolare dovrà prevedere le opere di edilizia cimiteriale ed infrastrutture, così come indicate nel progetto preliminare presentato, complete in ogni loro parte e realizzate a regola d'arte.

Il Concessionario entro 90 giorni dalla firma del contratto dovrà:

- redigere un programma di suddivisione dell'intervento in lotti funzionali, che dovrà tenere conto dell'esigenza di far fronte in ogni caso al fabbisogno del Comune di Isola del Liri;
- predisporre il progetto definitivo delle opere del primo lotto o stralcio funzionale e compiere le attività previste dal precedente art. 2 sotto le lettere a), b), c) e presentare al Comune di Isola del Liri i relativi elaborati.

Per i lotti funzionali successivi rispetto al primo, il termine di 90 giorni sopra stabilito decorrerà dalle date all'uopo indicate nel programma di cui al punto precedente.

Entro 20 giorni dalla ricezione del programma e del progetto redatti dal Concessionario, il Comune di Isola del Liri dovrà pronunciarsi in merito.

Successivamente alla formale approvazione del Progetto definitivo il Concessionario dovrà, entro 60 giorni redigere e consegnare il Progetto esecutivo, entro 20 giorni dalla ricezione del progetto esecutivo, redatto dal Concessionario, il Comune di Isola del Liri dovrà pronunciarsi in merito.

Il progetto delle nuove strutture funerarie e delle opere di sistemazione deve essere redatto secondo i disposti della vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e dovrà essere corredato da una relazione e dichiarazione del progettista per l'attestazione della conformità di quanto sopra.

Il mancato rispetto dei termini di consegna del progetto di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 25.

La direzione dei lavori sarà eseguita secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo alle norme poste dal Regolamento approvato con R.D. 25.5.1985 n. 350, dal Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Tale attività comprenderà, in particolare:

- controllo dell'osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;
- verifica progressiva della rispondenza dell'eseguito al progetto approvato.

Art 7. - Costruzione delle nuove strutture funerarie del cimitero.

Il Concessionario si impegna, in attuazione del progetto esecutivo come sopra approvato, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla costruzione delle nuove strutture funerarie e opere di sistemazione, previste nel progetto preliminare realizzando ogni opera necessaria al completamento funzionale del servizio.

Il Concessionario dovrà attenersi al progetto esecutivo ed al capitolato approvato dall'amministrazione comunale, che è vincolante.

Il Concessionario, in conformità del progetto esecutivo approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere cimiteriali complete in ogni loro parte.

Le strutture funerarie da realizzare ex novo e successivamente da cedere in concessione sono raggruppabili in due diverse tipologie:

1420 loculi frontali rifiniti e con lapide

208 loculi laterali rifiniti e con lapide

360 ossari rifiniti e con lapide

Art 8. - Tempi di realizzazione e programmi di attuazione

La realizzazione delle opere previste nel progetto avverrà per lotti funzionali ed i lavori saranno distribuiti al massimo sull'intera durata della concessione. I tempi di realizzazione dei lotti programmati, dal Concessionario in sede di progettazione definitiva, sono da intendersi indicativi e non esaustivi e pertanto variabili sia in senso positivo che negativo, fermo restando che il Concessionario dovrà garantire,

in qualsiasi momento, la realizzazione delle opere necessarie a sopperire alle esigenze reali della cittadinanza.

Il Concessionario si impegna, inoltre, nei primi tre anni dall'inizio dei lavori, a completare comunque i seguenti interventi:

- a) Assistenza al Comune di Isola del Liri nella procedura relativa all'esproprio dell'area su cui insisterà l'ampliamento cimiteriale con esborso dei relativi oneri che saranno a carico del Concessionario;
- b) Realizzazione di tutti i loculi laterali;
- c) realizzare di almeno 180 ossari.

Gli altri interventi e le altre lavorazioni di cui si compone la Proposta del Concessionario saranno realizzate, a sua discrezione, nell'ambito della durata della Concessione ma comunque non oltre i quindici anni dalla stipula della presente Convenzione.

La data d'inizio delle opere sarà comunicata all'ufficio tecnico a mezzo raccomandata, con preavviso di almeno 10 giorni.

Le opere anzidette saranno soggette a collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Collaudatore di cui al successivo articolo 13.

Art 9. - Sistemazione aree di cantiere e organizzazione del lavoro

Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione dei lavori previsti non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi cimiteriali.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività cimiteriali, le aree di cantiere dovranno essere interdette al fine di non creare pericoli alla pubblica e privata incolumità e dovranno essere opportunamente schermate anche visivamente con l'uso di barriere provvisorie mobili e si dovrà comunque garantire il decoro delle aree aperte al pubblico.

Art 10. - Cessione delle opere

Le opere e gli impianti realizzati si intendono acquisiti al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e segg. Cod. Civile senza alcun onere per il Comune.

Art 11. - Stazione appaltante

Il Concessionario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010, assume la funzione di stazione appaltante. Restano di conseguenza a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., con le esclusioni ivi contenute per quanto riguarda il Concessionario, mentre al Concedente compete l'Alta Vigilanza di cui al successivo art. 14. Il Concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico che sarà l'interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione.

Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il Concessionario in qualità di stazione appaltante dovrà, inoltre, nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di cui al D.Lgs 81 del 09.04.2008.

Restano conseguentemente a carico del Concedente, nella persona del responsabile del procedimento:

- a) Sottoporre all'approvazione dell'organo competente l'approvazione del progetto definitivo;
- b) La validazione del progetto esecutivo previo parere vincolante dell'Alta Vigilanza e successiva approvazione;
- c) La nomina, a spese del Concessionario, dell'organo di collaudo statico e tecnico amministrativo anche in corso d'opera;
- d) Tutte le comunicazioni all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;
- e) La responsabilità della legittimità delle procedure;
- f) La responsabilità dei livelli di qualità di prestazione del progetto e dei lavori;
- g) La responsabilità del rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto ai programmi attuativi.

Art 12. - Direzione Lavori

Il Concessionario all'inizio dei lavori provvederà alla nomina del Direttore dei lavori, dandone contestuale comunicazione al Concedente. Le eventuali modifiche del Direttore dei lavori saranno comunicate al Concedente con almeno 15 giorni di preavviso.

Art 13. - Collaudi

Il Concedente si impegna alla nomina del collaudatore statico e tecnico amministrativo ed in corso d'opera, prima dell'inizio dei lavori ai fini della presentazione del progetto al Genio Civile per l'autorizzazione sismica. Le opere oggetto della presente convenzione saranno soggette a collaudo definitivo tecnico/amministrativo e collaudo statico.

Il collaudo statico dovrà avvenire nei termini previsti dalla autorizzazione sismica ed il collaudo amministrativo dovrà essere iniziato entro 3 mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l'ultimazione dei lavori e dovrà essere approvato dal Concedente entro 12 mesi dall'inizio.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi comprese le spese relative all'organo di Collaudo.

Art 14. - Alta Vigilanza

Il Concedente provvederà alla costituzione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, di un servizio per l'Alta Sorveglianza preposto al controllo dell'attività del

Concessionario nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione lavori, fermo restando le funzioni svolte dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 141, comma 8, del D. Lgs 163/06.

In particolare l'Ufficio di Alta Vigilanza, esprimerà pareri in ordine:

- a) All'approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- b) Alla regolarità delle procedure di redazione del progetto e la realizzazione delle opere;
- c) Al corretto svolgimento delle procedure di legge;
- d) All'approvazione dei programmi attuativi dei lavori;
- e) Ai contenziosi che dovessero nascere tra il concessionario e le eventuali imprese terze appaltatrici;
- f) Rilascierà esplicita autorizzazione alla stazione appaltante ad eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo;
- g) Effettuerà, in fase di realizzazione, controlli in ordine:
 - ˘ All'attuazione della presente convenzione ed al rispetto dei termini contrattuali;
 - ˘ Alla regolare esecuzione dei lavori;
 - ˘ Al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere;
 - ˘ Alla qualità dei lavori ed alla conformità degli stessi al progetto esecutivo approvato.

Il parere preliminare dell'Alta Vigilanza è necessario e vincolante per l'approvazione di tutti i progetti e programmi attuativi, nonché in ordine al controllo dei lavori.

L'Alta Vigilanza irrognerà, ove ne ricorrano gli estremi, le sanzioni di cui al successivo art. 25, e sarà l'ufficio competente negli eventuali contenziosi tra il Concessionario ed il Concedente.

Il Concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza tecnica necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti dell'Alta Vigilanza e dovrà fornire inoltre tutti i documenti ed i chiarimenti che saranno da questo richiesti.

Art 15. - Rapporti con terzi

Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Art 16. - Varianti al progetto esecutivo

Le varianti al progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante dovranno essere esplicitamente riapprovate previo il parere vincolante dell'Alta Vigilanza, sempre che non modificano i termini della Convenzione.

Art 17. - Manutenzione delle opere

Il Concessionario, durante tutto il periodo di gestione si impegna, a propria cura e spese, a garantire la completa manutenzione ordinaria dei manufatti e delle opere che avrà realizzato nell'ampliamento cimiteriale, così da garantire permanentemente la funzionalità necessaria per assicurare l'efficiente e decoroso funzionamento dell'ampliamento cimiteriale per tutta la durata della concessione. Al termine della gestione, l'opera dovrà essere consegnata al concedente in valide condizioni di conservazione e di funzionamento. La manutenzione in argomento è relativa esclusivamente al mantenimento delle parti edilizie costruite dal Concessionario e non è da intendersi quale servizio di pulizia, giardinaggio, guardiania, ecc.

Art 18. – Gestione

Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le operazioni di gestione consistenti:

- nella concessione a terzi delle opere costruite in forza del presente contratto;
- nella manutenzione ordinaria delle lavorazioni realizzate;

Il Concessionario dovrà gestire le opere realizzate nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa vigente in materia, e provvederà alla gestione del Cimitero, inclusa la gestione degli immobili ed impianti strumentali per l'esercizio del servizio, fermo restando tutti gli impegni, oneri e prescrizioni della presente convenzione.

Oltre all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto per tutta la durata dello stesso e/o suoi rinnovi o proroghe, Il Comune di Isola del Liri ha l'obbligo di:

- non realizzare nessun nuovo impianto o ampliamento cimiteriale nel proprio territorio comunale diverso da quello oggetto della presente convenzione, per tutto il periodo di durata della concessione;
- espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto del presente contratto, ed in particolare verificata la conformità alle norme vigenti di quanto proposto dal Concessionario- rilasciare nei termini minori, e comunque entro venti giorni dalla richiesta del Concessionario, i provvedimenti necessari per consentire l'edificazione e/o la realizzazione della opere e dei lavori;
- eliminare eventuali sottoservizi o quant'altro non previsto nel progetto proposto.
- non realizzare impianti per la cremazione dei defunti finché il Concessionario non avrà concesso tutti i loculi realizzati in forza della presente convenzione.

Art 19. - Proventi

Al Concessionario è riconosciuto, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'intera Opera per tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa ed in particolare dei loculi e degli ossari.

Al Concessionario sono inoltre riconosciuti tutti i benefici e i diritti derivanti dall'ampliamento strutturale e funzionale della sede cimiteriale ed in particolare i proventi derivanti dalla concessione delle strutture funerarie cimiteriali in applicazione delle tariffe derivanti dall'offerta.

Art 20. - Tariffe.

Le tariffe relative alla gestione e concessione dei servizi cimiteriali sono quelle risultanti dall'offerta presentata dal concessionario consistente in:

Concessione loculi per 49 anni

Concessione ossari per 49 anni

Le tariffe sono quelle determinate in sede di aggiudicazione e verranno aggiornate annualmente dal secondo anno di concessione.

Relativamente all'espletamento degli altri servizi cimiteriali nella nuova struttura si applicheranno le condizioni e le tariffe previste negli atti di gara e quelle stabilite nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Art 21. - Garanzie e coperture assicurative

Il concessionario, all'atto della stipula della presente convenzione di concessione, ha prestato, nei modi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 163/06,:

^ Polizza di assicurazione R.C. n. in data della compagnia del valore di €. di massimale;

^ Polizza fideiussoria definitiva n. in data Della compagnia del valore di €.;

^ Polizza di assicurazione n. in data Della compagnia, per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile e garanzia di manutenzione del valore di €. per massimale/sinistro alla stipula.

Art 22. - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione; in ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione della struttura cimiteriale. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitoli e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Art 23. - Oneri

Saranno ad esclusivo carico del Concessionario, gli oneri previsti nei vari articoli della presente convenzione.

Resta, inoltre, a carico del Concessionario, il pagamento delle imposte e tasse se e in quanto dovute in base a disposizioni di legge.

Gli eventuali lavori che nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e/o nella gestione dovessero rendersi necessarie per il rispetto di disposizioni di legge devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario.

Art 24. - Trasferimento competenze al Concessionario

Nella gestione del servizio cimiteriale il Concedente trasferisce al Concessionario per tutta la durata della concessione, l'esecuzione e/o la gestione di ogni operazione cimiteriale connessa all'oggetto della Concessione, e quindi escluse quelle relative alle tumulazioni, inumazioni,

gestione lampade votive, guardiania, e compresa la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private secondo tariffe stabilite dal Comune, in osservanza:

1. del testo unico delle leggi sanitarie R.D. n. 1265 e successive;
2. del Regolamento Nazionale vigente di Polizia Mortuaria DPR n.285/90 e successive integrazioni;
3. della Legge n. 26/01, Legge n. 130/01 e tutta la normativa in materia;
4. del Regolamento Comunale per i servizi funebri cimiteriali.

Il Concedente assicura la propria collaborazione nella supervisione delle pratiche amministrative relative alla concessione dei loculi e delle altre opere funerarie, con la contestuale costituzione negli atti di concessione ed all'esecuzione di tutti i compiti e funzioni cimiteriali.

Art 25. - Sanzioni

In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la direzione dei lavori, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Concedente previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente, provvedendo all'espletamento in danno, previo formale preavviso determinato dall'Ufficio Alta Vigilanza, degli adempimenti richiesti con il personale dei propri uffici e/o con appositi incarichi e/o appalti le cui spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.

Il Concessionario e' tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria di cui al precedente art. 21.

In particolare:

1. per ritardi nella progettazione e nella esecuzione dei lavori, e' prevista l'irrogazione, da parte dell'Alta Vigilanza, di cui al precedente art. 14, delle sanzioni di seguito indicate:

~ la mancata presentazione del progetto definitivo entro i termini precisati all'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

~ il mancato adeguamento dei progetti a norme di legge sopraggiunte e/o alle prescrizioni dei competenti Uffici del concedente comporterà l'applicazione di una sanzione pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'adeguamento;

~ la mancata utilizzazione delle opere nel rispetto dei termini stabiliti all'art. 7 – Tempi di realizzazione della presente convenzione, comporta l'irrogazione di una sanzione pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

~ Per il mancato rispetto dei livelli minimi del servizio, garantiti in sede di offerta ed indicati nell'allegato al progetto sotto la voce "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", e' prevista l'irrogazione di una sanzione pari a € 100,00 per ciascuna infrazione riscontrata.

In ogni caso, resta fatta salva la facoltà del concedente di avvalersi delle revisioni di cui al primo comma del presente articolo nonché delle previsioni di cui al successivo art. 26.

Nel caso in cui i ritardi non giustificati siano invece addebitabili a mancate approvazioni da parte del Concedente, quest'ultimo sarà tenuto a riconoscere i maggiori oneri di cui al decreto legislativo n. 163/06 ed al D.P.R. n. 207/2010. In caso di mancato completamento dell'opera per sospensioni dovute a causa di forza maggiore, il Concessionario non dovrà corrispondere alcuna penale ed avrà diritto alla proroga della durata della concessione di un termine pari alla durata della sospensione.

Art 26. - Clausola risolutiva e revoca della concessione

Il Comune potrà dichiarare, in danno del concessionario, la decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita, nei seguenti casi:

- a) Fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa ovvero se nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnica-finanziaria e/o patrimoniale;
- b) Riscontro di gravi vizi e/o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;
- c) Mancata ultimazione di tutti gli allacci ai pubblici servizi e le opere di urbanizzazione nei tempi previsti dal precedente art. 5, nonché esecuzione in

- totale difformità delle opere dai progetti e capitolati approvati con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Concedente per il rispetto della convenzione;
- d) Chiusura della struttura cimiteriale e/o interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - e) Violazione ripetuta dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura cimiteriale oggetto d'intervento;
 - f) Ritardo di oltre un anno nei tempi di realizzazione dei lavori di cui al precedente art. 7;
 - g) Mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, delle fideiussioni di cui alla presente convenzione;
 - h) Mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro, inerenti alla presente convenzione o ad essa conseguenti, nonché quelli relativi ad altri atti da stipulare con il Concedente o con altri Enti interessati a norma della presente convenzione;
 - i) Le reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al concessionario per effetto della convenzione, determinerà altresì l'acquisizione di diritto, da parte del Concedente, della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti, in tutto od in parte realizzati e per le opere funerarie, già ultimate e non ancora assegnate, il Comune di Isola del Liri sarà tenuto a corrispondere al Concessionario i corrispettivi previsti al precedente art. 4, fatto salvo in ogni caso il risarcimento da parte del Concessionario dei danni subiti dal Concedente.

Art 27. - Opere di edilizia cimiteriale

Le opere di edilizia cimiteriale privata dovranno essere conformi al progetto esecutivo approvato dall'Ente.

Art 28. - Definizione delle controversie

In merito a tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i..

Art 29. - Trascrizione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata e le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico del Concessionario che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fideiussioni di cui all'art. 21 e gli oneri dei collaudatori delle opere di urbanizzazione sono a carico del concessionario.

Art 30. - Concessione accessoria

Il Comune concede con le modalità indicate nei precedenti articoli della presente Convenzione al Concessionario il diritto d'uso delle aree cimiteriali per la realizzazione di loculi da sub-concedere ai richiedenti per un periodo di 49 anni a decorrere dalla data di firma della presente Convenzione.

Le spese per la manutenzione ordinaria delle aree in concessione d'uso sono a carico del Concessionario o suoi aventi titolo per tutta la durata della concessione.

Le subconcessioni si intendono fin d'ora autorizzate dal Comune, e divengono efficaci nei suoi confronti al momento del ricevimento della comunicazione dell'avvenuta cessione.

La risoluzione della concessione accessoria per grave inadempimento del Concessionario, e successivamente dei suoi aventi causa, potrà essere disposta dal Comune, ai sensi dell'art. 1454 c.c., anche in relazione a singole porzioni delle opere o nei confronti di singoli titolari, previa comunicazione scritta all'interessato di intimazione all'adempimento entro i successivi 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Lo scioglimento per qualsiasi causa del rapporto di concessione non ha effetto sulla subconcessione prevista dal presente articolo. La subconcessione sarà dunque efficace per tutta la durata prevista dal precedente comma.

La presente convenzione composta da n. 13 pagine, compresa la presente e da n. 1 allegati. letta, confermata e sottoscritta per come di seguito:

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO ROGANTE